

DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva

In base al D.L. 69 del 21/6/2013 (convertito con Legge 98/2013 - articolo 31) :

- il DURC ha validità di 120 giorni (art. 5 e 8 ter).
- In caso di DURC che segnali una inadempienza contributiva, l'Istruttore che lo ha richiesto deve in ogni caso procedere al pagamento a favore del beneficiario, trattenendo l'importo per il quale quest'ultimo è debitore. Tale importo dovrà essere riversato all'INPS o all'INAIL (art. 3).

Secondo quanto stabilito dalla norma (comma 8 bis Legge 98/2013) quanto sopra è applicabile anche alle erogazioni di sovvenzioni, contributi sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere.

Problematiche:

- Mancata presenza, nella gran parte dei DURC della somma a debito, che diventa un elemento fondamentale nella nuova disciplina, visto che tale somma deve essere trattenuta e riversata agli enti previdenziali.
- Mancato utilizzo da parte degli Istruttori del 'portale DURC', in quanto la gran parte delle aziende agricole non è presente in tali archivi. Gli Istruttori devono, quindi, inviare una mail all'INPS e all'INAIL nella quale richiedono la verifica della regolarità contributiva, alla quale viene risposto sempre tramite mail, con tempi non sempre brevi.

Modalità operative fra ARTEA, la Regione e gli Uffici Istruttori (es. Province) per operare la trattenuta:

Stante l'attuale organizzazione, l'Ufficio Istruttore è l'ultimo soggetto che richiede il DURC prima di autorizzare la liquidazione del contribuente. Tale ufficio propone ad ARTEA di operare la trattenuta e riversare la somma agli enti previdenziali.

- L'Ufficio Istruttore deve compilare lo specifico riquadro istruttorio nel M.I. ARTEA di Saldo con l'indicazione 'NEGATIVO' al requisito "*regolarità contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi*", specificando gli elementi istruttori nel campo note. Deve inoltre trasmettere copia del DURC (o copia della comunicazione con la quale l'INPS ha rilevato l'irregolarità) e copia della Determina di liquidazione nella quale verrà indicato di procedere nella compensazione. Tale documentazione è inserita nel Dossier del progetto.
- L'Ufficio Istruttore procede alla creazione dell'Elenco di liquidazione. E' necessario che tale elenco di liquidazione sia formato dal solo nominativo del soggetto con DURC irregolare. (1 nominativo, 1 elenco). L'elenco di liquidazione è firmato ed inviato per le vie consuete ad ARTEA.
- Il Dirigente del Settore S.S.R.&I.S. di ARTEA inserisce nel proprio decreto di autorizzazione al pagamento la compensazione negli stessi termini di cui alla determina dell'Ufficio Istruttore ed allega al proprio Decreto il DURC o la relativa comunicazione con la quale l'INPS ha rilevato l'irregolarità. Tale Documento servirà alla Ragioneria di ARTEA per compilare la richiesta preventiva all'INPS.

- l'Ufficio Ragioneria di ARTEA, secondo quanto previsto nelle circolari INPS, invia una PEC alle sedi provinciali competenti di tale Istituto, con allegata la richiesta preventiva di compensazione, nella quale chiede conferma sulla somma da trattenere. Sulla base della risposta effettua le varie compensazioni, i cui importi corrispondenti saranno versati all'INPS, sempre a cura della Ragioneria, tramite compilazione del modello F24.

Di tali versamenti ne deve poi essere data comunicazione agli uffici INPS competenti.

ALLEGATO B MODIFICHE AL DOCUMENTO ATTUATIVO REGIONALE (DAR) DEL PSR 2007-2013¹

Il paragrafo 2.1 "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" dell'Allegato al Documento Attuativo Regionale approvato con la DGR n. 1125/2012 è modificato (le modifiche/integrazioni sono evidenziate in grassetto corsivo); dopo il punto 8) è inserito il seguente capoverso e modificato il 2° capoverso successivo come specificato: Limitatamente al punto 2), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.), il requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'assegnazione. La regolarità contributiva deve essere verificata anche prima del saldo degli aiuti. L'eventuale inadempienza contributiva riscontrata in fase di istruttoria della domanda di pagamento deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del d.l. 69/2013.

¹ Documento Attuativo Regionale, ultima revisione 16.6 - dicembre 2014, modificato con DGR n.850/2014, DGR n.1017/2014 (allegato B - settima modifica DAR) e con DGR n.1189/2014_(allegato B - ottava modifica DAR)